Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 896.
Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi . Pag. 2542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 897.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Teonisto e Agostino, in frazione Marano del comune di Mira (Venezia) . . . . . Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 898.
Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di Santa Maria della Neve, in La Spezia . . . . Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 899.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Mareson del comune di Zoldo Alto (Belluno) . . . . Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 900.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pellegrino, in frazione Pellegrinetto del comune di Vergemoli (Lucca) . . . . Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 901.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio da Padova in località Lappato del comune di Capannori (Lucca) . . . . Pag. 2545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 902.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione degli Oratori di San Francesco e di San Rocco, situati in Sondalo (Sondrio) . . . . Pag. 2545

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1948.
Organizzazione del « Gran premio Forte dei Marmi » in Forte dei Marmi (Lucca) . . Pag. 2545

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Riassunto del provvedimento n. 91 del 9 luglio 1948, riguardante il prezzo dei carboni esteri e le quote spese di sbarco per i carboni Pag. 2546

Riassunto del provvedimento n. 92 del 9 luglio 1948, riguardante la revisione delle tariffe di transito degli automezzi sulle autostrade: Milano-Torino; Padova-Venezia; Napoli-Castellammare. Contributi collaudo ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato . Pag. 2547

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amminstrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 2548

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2548

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2548

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pianiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2548

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 LUGLIO 1948:

Bollettino di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Luglio-agosto 1948 (Fascicolo nn. 7-8).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 896.
Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere della Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I beni che le autorità tedesche asportarono dal territorio italiano dopo il 25 luglio 1943 e che sono restituiti dai Governi o dalle altre Autorità delle Nazioni Unite, sono riconsegnati a cura del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

I beni indicati nel precedente articolo sono introdotti, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, in depositi di diretta custodia o di affitto della dogana, o nei depositi privati o nei magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere.

I beni suddetti sono, previo riconoscimento della loro nazionalità o della già avvenuta nazionalizzazione al momento della loro asportazione da parte delle autorità tedesche, ammesse alla reimportazione in esenzione dai diritti di confine, di licenza e dall'imposta sull'entrata, con determinazione del Ministero delle finanze su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio o dell'interessato che ne abbia ottenuta la riconsegna nelle forme previste dal presente decreto.

Art. 3.

I depositari privati od i loro rappresentanti sono tenuti a redigere, all'atto della dichiarazione di deposito doganale dei beni, di cui all'articolo precedente, un dettagliato inventario, che, vistato dalla dogana, è trasmesso al Ministero dell'industria e del commercio.

Nel caso di deposito nei magazzini doganali il dichiarante cura la redazione dell'inventario, che, vistato dalla dogana stessa, è trasmesso al predetto Ministero.

Art. 4.

I beni che risultino asportati ad Amministrazioni dello Stato sono riconsegnati a quella che li deteneva, anche se non ne faccia richiesta.

Gli altri beni sono riconsegnati a chi ne faccia domanda secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Divengono di proprietà dello Stato i beni per i quali non sia stata presentata o sia stata rigettata la domanda di riconsegna ed in ogni caso quelli per i quali l'interessato sia incorso nella decadenza dal diritto alla riconsegna.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria e del commercio pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* un elenco dei beni recuperati contenente una sommaria descrizione degli stessi.

La domanda per la riconsegna è diretta al Ministero dell'industria e del commercio, e deve essere inviata al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco in cui il bene è indicato sotto pena di decadenza.

Art. 6.

La domanda può essere proposta da chi deteneva il bene al tempo della asportazione, o dal titolare di diritti, acquisiti anteriormente all'asportazione, che abbiano per oggetto il bene medesimo.

La domanda del titolare di diritti non può dar luogo a riconsegna a suo favore nella fase amministrativa se concorre con essa la domanda del detentore. Tuttavia il titolare di diritti può proporre istanza giudiziaria contro il detentore per ottenere dallo stesso la restituzione del bene di cui sia stata disposta la riconsegna ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

La domanda di riconsegna al Ministero dell'industria e del commercio deve indicare:

1) gli estremi necessari alla identificazione del bene;

2) il titolo della detenzione o del diritto;

3) la data e le circostanze che diedero luogo alla asportazione;

4) il prezzo di requisizione e gli indennizzi per la rivalsa di danno di guerra che siano eventualmente ricevuti per il bene.

L'istante deve unire alla domanda i documenti dei quali intende valersi per la prova o farne riferimento elencandoli, qualora non ne abbia potuto avere la disponibilità.

Egli deve inoltre indicare i testimoni dei quali può essere utile l'escussione.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e del commercio, se ritiene fondata la domanda, dispone la riconsegna del bene che ne forma oggetto dandone comunicazione anche agli aventi diritto di cui al secondo comma dell'art. 6. In caso contrario il Ministero suddetto dà comunicazione delle sue osservazioni all'istante, che può proporre le sue controdeduzioni nel termine di trenta giorni.

Decorso il detto termine il Ministro provvede sulla istanza, sentita la Commissione prevista all'articolo seguente.

Art. 9.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione consultiva composta:

1) di un consigliere di Stato, che la presiede;

2) di un magistrato dell'ordine giudiziario o della Corte dei conti o da un avvocato dello Stato del grado non superiore al 5°;

3) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

4) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) di un rappresentante del Ministero delle finanze.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Esercita le funzioni di segretario, un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio di grado non inferiore all'8°.

Art. 10.

Il Ministero compie gli accertamenti istruttori che ritiene necessari e raccoglie le deposizioni dei testimoni influenti, anche se non addotti dai richiedenti, dispone la presentazione di documenti utili e stabilisce il termine entro il quale l'istante deve presentare i documenti stessi e quelli non allegati alla istanza.

Gli accertamenti e le deposizioni testimoniali possono essere delegati anche agli organi periferici delle Amministrazioni statali.

I testimoni sono convocati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e, nel caso che non compaiano, il Ministro o il capo dell'ufficio delegato, ha facoltà di procedere a norma dell'art. 255 del Codice di procedura civile.

Art. 11.

Durante il procedimento il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre che sia provvisoriamente riconsegnato all'istante il bene richiesto, purchè siano prestate idonee garanzie, anche fidejussorie, per la conservazione e manutenzione del bene, per la restituzione di esso, in caso di non accoglimento della domanda ed eventualmente per il risarcimento dei danni.

Ai fini della garanzia il valore del bene è determinato con riferimento al tempo del provvedimento di riconsegna provvisoria, sentito, se occorre, un esperto.

Il Ministro per l'industria ed il commercio può anche autorizzare la vendita delle cose di difficile e dispendiosa conservazione, nella forma e nelle modalità che riterrà di prescrivere, sentito, se occorre, un esperto.

Eseguita la vendita, l'istante può far valere i suoi diritti soltanto sul prezzo ricavato.

Art. 12.

Nel caso che concorrono più domande da parte di titolari di diritti sul bene, aventi efficacia per mancanza di domanda del detentore, e sorga questione sulla persona alla quale il bene stesso deve essere riconsegnato, la consegna è sospesa sino a quando l'autorità giudiziaria ordinaria non avrà deciso con sentenza esecutiva.

In tal caso il Ministro per l'industria e per il commercio, sentita la Commissione, ordina che il bene rimanga depositato sino alla predetta sentenza, salvo che non ritenga di autorizzarne la consegna provvisoria, ovvero, nel caso di difficile o dispendiosa conservazione, la vendita.

L'istanza giudiziaria per la decisione della controversia sulla persona che ha diritto alla riconsegna deve essere proposta dalle parti che hanno chiesto la riconsegna stessa, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento indicato nel comma precedente, sotto pena di decadenza della domanda di restituzione.

Art. 13.

La Commissione dà il suo parere sulla istanza con deliberazione a maggioranza, con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La decisione del Ministro per l'industria e per il commercio è comunicata all'istante e ai titolari di diritti di cui al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 14.

L'azione giudiziaria per la riconsegna del bene non può essere proposta contro l'Amministrazione dello Stato fino all'esaurimento del procedimento amministrativo.

Tale azione può essere esercitata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale sia stata respinta l'istanza amministrativa di riconsegna.

Art. 15.

Quando il bene è stato provvisoriamente consegnato e la domanda non è accolta, il Ministro per l'industria e il commercio ordina che esso sia restituito al Ministero e stabilisce il corrispettivo dovuto per l'uso del bene.

La restituzione è eseguita a spese dell'istante entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che la ordina, se questo non stabilisce un termine superiore.

La riscossione del corrispettivo dell'uso è fatta per ingiunzione del Ministro per l'industria e il commercio, osservate le disposizioni della legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 16.

Proposta la domanda giudiziaria la consegna provvisoria del bene o la vendita per difficile o dispendiosa conservazione può essere chiesta mediante ricorso al pretore, al giudice o al consigliere istruttore.

Sul ricorso si provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 17.

I beni devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, sono venduti dal Ministero dell'industria e del commercio. Il Ministero può valersi a tal fine dell'ufficio di dogana che li tiene in consegna, il quale procederà con le forme prescritte per la vendita delle merci delle quali non sono stati soddisfatti i diritti doganali.

Il prezzo ricavato, al netto del diritto per le spese generali di recupero, di cui all'articolo seguente, e delle spese di trasporto, di facchinaggio, di conservazione e di vendita, è versato al Tesoro dello Stato nei modi indicati nell'art. 21.

Art. 18.

La riconsegna del bene non può essere eseguita nemmeno a titolo provvisorio, se l'istante non abbia versato un diritto per le spese generali di recupero, pari al 4 % del valore del bene riferito al tempo della riconsegna, secondo la determinazione che ne abbia fatta l'autorità giudiziaria o amministrativa che ne ha disposto la riconsegna, sentito, se occorra, un esperto.

Le spese di trasporto, di facchinaggio, di conservazione e quelle doganali eventualmente dovute sono a carico di coloro ai quali i beni sono riconsegnati.

Il diritto per le spese generali di recupero e l'ammontare delle spese indicate al comma precedente sono dovuti anche dalle Amministrazioni dello Stato per i beni alle medesime riconsegnati. Il relativo importo grava sul bilancio delle amministrazioni interessate.

Quando è stata autorizzata la vendita del bene, per difficile o dispendiosa conservazione, il diritto per le spese generali di recupero e le altre spese, comprese quelle di vendita, sono trattenuti sul prezzo ricavato.

Art. 19.

La riconsegna del bene non può essere eseguita, nemmeno a titolo provvisorio, a favore di coloro che abbiano ricavato un prezzo di requisizione o altro indennizzo, se essi non versino, oltre alle somme indicate nell'art. 18, una somma pari a quella percepita.

La riconsegna estingue ogni diritto ad indennizzo verso lo Stato che riguardo al bene stesso spetti al detentore o al titolare di diritti in base alle disposizioni delle leggi.

Art. 20.

Nel caso di pignoramento o di sequestro non può essere ordinata la vendita giudiziaria del bene recuperato o la ripartizione del residuo prezzo ricavato dalla vendita che sia stata disposta per difficile o dispendiosa conservazione, se non dopo che sia intervenuto un provvedimento che autorizzi la riconsegna definitiva e sia stato eseguito il pagamento di ciò che è dovuto ai sensi degli articoli 18 e 19.

Art. 21.

Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 17 e quelle di cui agli articoli 18 e 19, sono versate su un conto corrente postale intestato al Ministero dell'industria e del commercio - Ufficio restituzione beni asportati.

Mensilmente il Ministero predetto provvede a far affluire l'importo dei suddetti versamenti al competente capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Entro il limite delle somme versate dal Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per il tesoro dispone le assegnazioni occorrenti ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per le spese attinenti al reperimento e alla consegna dei beni di cui al presente decreto e a quelle per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 9.

Su tale capitolo possono emettersi ordini di accreditamento a favore del direttore generale dell'Industria, quale funzionario delegato per il pagamento delle spese anzidette.

Il Ministero dell'industria e del commercio, per le spese occorrenti al funzionamento delle missioni per le restituzioni operanti in Germania e in Austria, nonchè per l'attività generale di assistenza da svolgersi nel territorio dello Stato ai fini del recupero e della restituzione dei beni asportati, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti che collaborano all'opera di recupero, concordando compensi, se occorra, in misura forfetaria.

Tali convenzioni devono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa con quello per il tesoro.

I rendiconti relativi alle somme messe a disposizione del direttore generale dell'Industria sono compilati, presentati ed approvati secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 22.

Il titolare di diritti, che non presenti istanza nel termine di cui all'art. 5 o che abbia acquisito diritti sul bene posteriormente alla asportazione, non ha azione in nessun caso contro l'Amministrazione dello Stato, e può far valere i suoi diritti dinanzi al giudice ordinario competente, nei confronti del detentore al quale sia stata fatta la riconsegna definitiva del bene.

Art. 23.

Il Ministero dell'industria e del commercio deve comunicare al Ministero del tesoro, Direzione generale dei danni di guerra, i provvedimenti amministrativi o giudiziari che dispongono la riconsegna di beni asportati o il versamento del prezzo ricavato dalla loro vendita. La comunicazione deve essere eseguita contemporaneamente a quella a cui il Ministero stesso è tenuto verso gli interessati.

In caso di inadempimento a tale obbligo si fa luogo a giudizio di responsabilità a carico dei dirigenti dell'ufficio competente ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, se avesse a derivarne danno allo Stato.

Art. 24.

Chiunque accaparra od incetta beni recuperati non ancora definitivamente riconsegnati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquantamila ad un milione.

Art. 25.

Chiunque, essendo in possesso di alcuno dei beni recuperati non ancora definitivamente riconsegnati, li sottragga, distrugga, disperda o deteriori, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa sino a lire cinquecentomila.

Art. 26.

La falsa testimonianza, la falsa perizia o interpretazione, la frode processuale e la subornazione commesse nel procedimento di cui all'art. 9 o in relazione allo stesso, sono punite secondo le disposizioni degli articoli 372, 373, 374, primo comma, 376, secondo comma e art. 377 del Codice penale.

Art. 27.

Le domande di riconsegna e ogni altra istanza, le controdeduzioni e in genere le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 28.

Le domande di riconsegna, i documenti giustificativi e gli altri atti del procedimento amministrativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro.

Art. 29.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 109. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 897.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Teonisto e Agostino, in frazione Marano del comune di Mira (Venezia).

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Patriarca di Venezia in data 25 gennaio 1943, integrato col successivo decreto 24 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei S. S. Teonisto e Agostino, in frazione Marano del comune di Mira (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 898.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di Santa Maria della Neve, in La Spezia.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di La Spezia in data 28 dicembre 1943, relativo all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia di Santa Maria della Neve, in La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 899.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Mareson del comune di Zoldo Alto (Belluno).

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° settembre 1944, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Mareson del comune di Zoldo Alto (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 900.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pellegrino, in frazione Pellegrinetto del comune di Vergemoli (Lucca).

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 10 febbraio 1947, integrato con decreto di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Pellegrino, in frazione Pellegrinetto del comune di Vergemoli (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 901.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio da Padova in località Lappato del comune di Capannori (Lucca).

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 11 marzo 1947, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio da Padova, in località Lappato del comune di Capannori (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 902.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione degli Oratori di San Francesco e di San Rocco, situati in Sondalo (Sondrio).

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 7 luglio 1947, relativo alla dissacrazione degli Oratori di San Francesco e di San Rocco, situati in Sondalo (Sondrio), e filiali di quella chiesa parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1948

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1948.

Organizzazione del « Gran premio Forte dei Marmi » in Forte dei Marmi (Lucca).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata dal Comitato organizzatore del « Gran premio Forte dei Marmi »;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1948, n. 948;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, con nota n. 3225 Div. III, in data 3 luglio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione del «Gran premio Forte dei Marmi», Mostra nazionale di pittura e scultura che avrà luogo in Forte dei Marmi (Lucca) il 15 luglio 1948.

Roma, addì 12 luglio 1948

(3332) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 91 del 9 luglio 1948 riguardante il prezzo dei carboni esteri e le quote spese di sbarco per i carboni.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 91 del 9 luglio 1948, ha adottato le seguenti decisioni, a modifica delle disposizioni contenute nelle circolari n. 135 e n. 140 in data 17 novembre e 9 dicembre 1947 del Ministero dell'industria e commercio e n. 72 del 26 marzo 1948 del Comitato interministeriale dei prezzi.

1. — CARBONE ESTERO

A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero del 10 luglio 1948 o dagli arrivi dei vagoni ai transiti di confine a decorrere dalla stessa data, il prezzo rispettivamente cif o franco frontiera non sdoganato viene stabilito a tonnellata metrica come segue:

Antracite:
tout venant (per riscaldamento), L. 12.900;
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 13.500;
minuto (Ruhr) (da 0 a 10 mm.), L. 9000;
polvere (duff) americano, L. 8500;
per elettrodi, L. 15.000.

Carboni da vapore e da forni:
americano: tout venant, L. 10.300;
europeo:
pezzatura (oltre 10 mm.), via mare, L. 10.800;
pezzatura (oltre 10 mm.), via terra:
transiti occidentali fino a Chiasso compreso, L. 11.300,
transiti orientali, L. 10.800,
minuto (da 0 a 10 mm.), via mare L. 8300;
minuto (da 0 a 10 mm.), via terra:
transiti occidentali fino a Chiasso compreso, L. 8800;
transiti orientali, L. 8300.

Carboni per officine gas:
americano, L. 8350;
europeo, via mare e via terra, transiti orientali, L. 8850;
europeo, via terra, transiti occidentali, L. 9300.

Carboni per cokerie:
americano, L. 10.300;
europeo, via mare e via terra, transiti orientali, L. 10.800;
europeo, via terra, transiti occidentali, L. 11.300.

Coke di petrolio — I prezzi di cui sopra sono applicabili anche alle cessioni che dalle ore zero del 10 luglio 1948, verranno eseguite dalle scorte intangibili (a disposizione del Ministero dell'industria e commercio) costituite presso i depositi privati o presso i depositi combustibili delle Ferrovie dello Stato

Nei suddetti prezzi è già compreso il contributo di L. 50 alla tonn. per gli enti ministeriali.

I prezzi del carbone europeo via terra sono riferiti alla merce ripesata al transito. Il prezzo del carbone via terra nazionalizzato viene calcolato tenendo conto:
delle tasse e diritti doganali;
dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo franco frontiera non sdoganato, peso accertato al transito, aumentato delle tasse e diritti doganali;
del compenso al grossista importatore, in ragione del 2 % sul prezzo franco vagone sdoganato, maggiorato dell'I.G.E., per pagamento entro il 15 o la fine di ogni mese per le spedizioni eseguite dalla miniera nella quindicina precedente. Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti, il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

Il prezzo del carbone via mare nazionalizzato reso su vagone viene calcolato tenendo conto:
delle tasse e diritti doganali e portuali;
dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo cif aumentato delle tasse e diritti doganali e portuali;
del 2 % di sfrido riferito al prezzo cif maggiorato delle tasse doganali e portuali e dell'imposta sull'entrata;
di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonn. per i vari porti. Tale quota comprende anche eventuali spese per scarico a terra e ricarico, nonchè le spese relative agli acceleramenti di discarica. La quota spese di sbarco è soggetta a rendiconto considerando anche le somme incassate per despatch money e per bonifici di tiraggio;
del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2 % sul prezzo franco vagone per pagamento effettuato anteriormente alla data in cui il grossista paga il carico all'Ente approvvigionamento carboni.

Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

2. — QUOTA SPESA DI SBARCO
(valevole per il secondo semestre 1948).

a) *Carbone fossile*:
Imperia, L. 470 a tonn.;
Genova e Savona Marittima, L. 450 a tonn.;
Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 620 a tonn.;
Venezia, L. 515 a tonn.;
La Spezia, L. 450 a tonn.;
Livorno, L. 800 a tonn.;
Piombino, L. 725 a tonn.;
Civitavecchia, L. 900 a tonn.;
Bagnoli, L. 260 a tonn.;
Napoli, L. 900 a tonn.;
Torre Annunziata, L. 625 a tonn.;
Salerno, L. 600 a tonn.;
Reggio Calabria, L. 515 a tonn.;
Messina, L. 675 a tonn.;
Palermo, L. 925 a tonn.;
Catania, L. 675 a tonn.;
Taranto, L. 515 a tonn.;
Brindisi, L. 560 a tonn.;
Bari, L. 560 a tonn.;
Ancona, L. 620 a tonn.;
Ravenna, L. 725 a tonn.;
Cagliari, L. 600 a tonn.

b) *Coke metallurgico*:
Genova e Savona Marittima, L. 585, a tonn.;
Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 800 a tonn.

Per gli altri porti i Comitati provinciali prezzi fisseranno di volta in volta le quote relative sulla base delle spese effettivamente sostenute dandone comunicazione a questo Comitato.

c) *Coke di petrolio*:
Genova e Savona, L. 540 a tonn.;
Savona per S. Giuseppe di Cairo, L. 745 a tonn.

Per gli altri porti i Comitati provinciali prezzi fisseranno di volta in volta le quote relative sulla base delle spese effettivamente sostenute dandone comunicazione a questo Comitato.

d) I Comitati provinciali dei prezzi dovranno inoltre procedere ai necessari controlli presso i gruppi importatori di carbone per l'accertamento delle effettive spese di sbarco da essi sostenute in confronto a quelle indicate nelle disposizioni, riferendone i risultati ogni quadrimestre.

3. — Restano invariate le disposizioni precedenti per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

(3312)

Riassunto del provvedimento n. 92 del 9 luglio 1948, riguardante la revisione delle tariffe di transito degli automezzi sulle autostrade: Milano-Torino; Padova-Venezia; Napoli-Castellammare. Contributi collaudo ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 92 del 9 luglio 1948, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE DI TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI SULLE AUTOSTRADE

Le Società esercenti le autostrade: Torino-Milano; Padova-Venezia, Napoli-Castellammare sono autorizzate ad applicare, con decorrenza dal 1° agosto prossimo, rispettivamente le seguenti tariffe:

a) SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO-MILANO:

	Categoria	Prezzi per per intero percorso — Lire
A. — *Motomezzi*:		
1. Motocicli e motoleggere	1ª	125
2. Motocarrozzette e motofurgoncini di porta fino a 350 kg.	2ª	200
B. — *Autovetture*:		
1. Vetturette fino ad 8 HP inclusi	2ª	200
2. Vetture oltre 8 fino a 18 HP inclusi	2ª	200
3. Vetture oltre 18 fino a 27 HP inclusi	4ª	400
4. Vetture oltre 27 HP	5ª	500
C. — *Autocarri*:		
1. Camioncini fino ad 8 HP inclusi carichi e scarichi	2ª	200
2. Camioncini di portata fino a 20 q.li e motocarri carichi e scarichi	3ª	300
3. Autocarri di portata oltre 20 fino a 45 q.li inclusi carichi	5ª	500
4. Autocarri di portata oltre 45 fino a 85 q.li inclusi carichi	7ª	800
5. Autocarri di portata oltre 85 q.li inclusi carichi	8ª	1000
D. — *Autobus*:		
1. Autobus fino a 20 posti, carichi	6ª	650
2. Autobus 21 36 posti), carichi	7ª	800
3. Autobus oltre 36 posti, carichi	8ª	1000
E. — *Trattori*. — Isolati	3ª	300
F. — *Rimorchi*:		
1. Rimorchietti di autovetture a una o due ruote, carichi o scarichi	1ª	125
2. Rimorchietti di autovetture a quattro ruote, carichi o scarichi	2ª	200
3. Rimorchi per bagagli di autobus a due ruote, carichi o scarichi	2ª	200
4. Rimorchi di portata fino a 30 q.li, carichi	4ª	400
5. Rimorchi di portata 30-70 q.li, carichi	6ª	650
6. Rimorchi di portata 70-110 q.li, carichi	7ª	800
7. Rimorchi di portata oltre 110 q.li, carichi	8ª	1000

Criteri base di tassazione:

1) rimorchi per autobus: lo stesso prezzo della motrice.

2) autocarri, autobus, rimorchi di autocarri e di autobus, *se completamente scarichi* prezzo corrispondente alla categoria immediatamente inferiore a quella del veicolo carico;

3) per i percorsi 1/5, 2/5, 3/5 e 4/5 dell'intero percorso i prezzi vengono mantenuti ridotti in misura esattamente proporzionale.

b) SOCIETÀ AUTOSTRADE DI PADOVA E VENEZIA:

1ª *Categoria* . L. 30
Motocicli motoleggere;
Rimorchietti ad una o due ruote di autovetture.

2ª *Categoria* » 50
Moto pesanti;
Motocarrozzette;
Motofurgoncini sino a 350 kg.;
Vetturette sino ad 8 HP.;
Camioncini sino ad 8 HP.;
Rimorchietti a quattro ruote di autovetture;
Rimorchi a due ruote di autobus.

3ª *Categoria* L. 75
Vetture da oltre 8 a 18 HP inclusi;
Camioncini da oltre 8 a 18 HP inclusi;
Motocarri di portata sino a 10 q.li;
Rimorchi di portata sino a 30 q.li, scarichi;
Trattori.

4ª *Categoria* » 100
Vetture da oltre 18 a 27 HP inclusi;
Rimorchi di autobus sino a 20 posti, scarichi;
Autocarri di portata sino a 45 q.li, scarichi;
Rimorchi di portata sino a 30 q.li, carichi.

5ª *Categoria* » 125
Vetture da oltre 27 HP;
Autobus sino a 20 posti, scarichi;
Rimorchi di autobus sino a 20 posti, carichi;
Rimorchi di autobus da 21 a 36 posti, scarichi;
Autocarri di portata sino a 45 q.li, carichi;
Rimorchi da 31 a 70 q.li, scarichi.

6ª *Categoria* » 160
Autobus da 20 posti, carichi;
Autobus da 21 a 36 posti, scarichi;
Rimorchi di autobus da 21 a 36 posti, carichi;
Rimorchi di autobus da oltre 36 posti, scarichi;
Autocarri di portata da oltre 45 a 85 q.li, scarichi;
Rimorchi di portata da oltre 31 a 70 q.li, carichi;
Rimorchi di portata da oltre 71 a 110 q.li, scarichi.

7ª *Categoria* » 200
Autobus da 21 a 36 posti, carichi;
Autobus da oltre 36 posti, scarichi;
Rimorchi di autobus da oltre 36 posti, carichi;
Autocarri da 45 a 65 q.li, carichi;
Autocarri oltre 85 q.li, scarichi;
Rimorchi da 71 a 110 q li, carichi;
Rimorchi da oltre 110 q.li, scarichi.

8ª *Categoria* » 250
Autobus da oltre 36 posti, carichi;
Autocarri da oltre 85 q.li, carichi;
Rimorchi da oltre 110 q.li carichi.

c) SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI NAPOLI-POMPEI-CASTELLAMMARE:

Motocicli:

percorso intero (1): andata	L. 30
percorso intero: andata e ritorno	» 50

Categoria 1ª (Autoveicoli con motore fino a 17 HP Rimorchi):

percorso intero: andata	» 95
percorso intero: andata e ritorno	» 145
percorso intero: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 105
percorso ridotto (2): andata	» 60
percorso ridotto: andata e ritorno	» 85
percorso ridotto: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 60
percorso minimo (3): andata	» 40
percorso minimo: andata e ritorno	» 60
percorso minimo: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 50

Categoria 2ª (Autoveicoli con motore oltre 17 HP fino a 26 HP):

percorso intero: andata	» 135
percorso intero: andata e ritorno	» 190
percorso intero: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 150
percorso ridotto: andata	» 75
percorso ridotto: andata e ritorno	» 115
percorso ridotto: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 85
percorso minimo: andata	» 50
percorso minimo: andata e ritorno	» 75
percorso minimo: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 60

---

(1) Percorso intero: Napoli-Pompei.

(2) Percorso ridotto: Napoli-Torre del Greco; Torre del Greco-Pompei; Torre del Greco-Castellammare;

(3) Percorso minimo: Napoli-Ercolano; S. Giorgio-Torre del Greco; Bellavista-Torre del Greco; Ercolano-Torre del Greco.

Categoria 3ª (Autoveicoli con motore oltre 26 HP):

percorso intero: andata	L. 170
percorso intero: andata e ritorno	» 245
percorso intero: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	190
percorso ridotto: andata	» 95
percorso ridotto: andata e ritorno	» 145
percorso ridotto: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 95
percorso minimo: andata	» 65
percorso minimo: andata e ritorno	» 95
percorso minimo: andata e ritorno (riduzione per soci A.C.I.)	» 75
Autobus fino a 20 posti:	
percorso intero: andata	» 285
percorso intero: andata e ritorno	» 380
percorso ridotto: andata	» 190
percorso ridotto: andata e ritorno	» 285
Autobus oltre 20 posti:	
percorso intero: andata	» 380
percorso intero: andata e ritorno	» 570
percorso ridotto: andata	» 285
percorso ridotto: andata e ritorno	» 380
Pompei-Castellammare (andata e ritorno)	» 50
Raccordo Castellammare	» 20
Contromarche	» 20

Biglietti ordinari:

Autocarri:

Categoria 1ª. — Autoveicoli con motore fino a 17 HP Rimorchi:

percorso intero: Napoli-Pompei, Napoli-Castellammare, andata L. 70, andata e ritorno L. 105;

percorso ridotto: Napoli-Torre del Greco, Torre del Greco-Pompei, Torre del Greco-Castellammare, andata L. 42, andata e ritorno L. 63;

percorso minimo: Napoli, S. Giorgio, Bellavista, Ercolano a Torre del Greco, andata L. 28, andata e ritorno L. 42.

Categoria 2ª. — Autoveicoli con motore oltre 17 HP e fino a 26 HP:

percorso intero: Napoli-Pompei, Napoli-Castellammare, andata L 98, andata e ritorno L. 140;

percorso ridotto: Napoli-Torre del Greco, Torre del Greco-Pompei, Torre del Greco-Castellammare, andata L. 56, andata e ritorno L. 84;

percorso minimo: Napoli, S. Giorgio, Bellavista, Ercolano a Torre del Greco, andata L. 35, andata e ritorno L. 56;

Categoria 3ª. — Autoveicoli con motore di oltre 26 HP:

percorso intero: Napoli-Pompei, Napoli-Castellammare, andata L 126, andata e ritorno L. 182;

percorso ridotto: Napoli-Torre del Greco, Torre del Greco-Pompei, Torre del Greco-Castellammare, andata L. 70, andata e ritorno L. 105;

percorso minimo: Napoli, S. Giorgio, Bellavista, Ercolano a Torre del Greco, andata L. 49, andata e ritorno L. 70.

Le sopracitate tariffe sono comprensive dell'Imposta Generale Entrata (I.G.E.).

CONTRIBUTI COLLAUDO ASCENSORI E MONTACARICHI

I contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, sono stabiliti a decorrere dal 1° agosto 1948 nella seguente misura:

a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (cat. *A*)	L. 2.200
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	» 1.800
b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (cat. *B*)	» 2.200
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	L. 1.800
c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico o di scarico (cat. *C*)	» 1.800
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	» 1.400
d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore ai kg. 25 (cat. *D*)	» 1.600
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	» 1.000
e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (cat. *E*)	» 3.000
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto)	» 2.000

(3313)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), di un mutuo di L. 146.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3183)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani), di un mutuo di L. 452.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3184)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), di un mutuo di L. 164.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3185)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pianiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pianiga (Venezia), di un mutuo di L. 458.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3186)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.